



# LA VOCE dell'**AGORÀ**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

## Manifestare dissenso é un diritto costituzionale

di Marino Careglio

**I**l segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, a proposito della crisi climatica in atto, utilizzò queste parole in un discorso tenuto il 4 aprile 2022: "Una litania di promesse climatiche non mantenute, impegni vuoti che ci consegneranno un mondo invivibile. Stiamo viaggiando ad alta velocità verso un disastro climatico... Gli attivisti climatici sono a volte presentati come pericolosi radicali, ma i veri pericolosi radicali sono coloro che stanno aumentando le emissioni. Investire in nuove infrastrutture per i combustibili fossili è moralmente e economicamente una follia".

Il tema del rapporto tra le manifestazioni non violente del dissenso e le risposte date dall'autorità di pubblica sicurezza per contenerlo interroga da sempre le società democratiche, essendo indicativo del livello di libertà esistente in un

Paese in un determinato momento storico.

Questo rapporto, spesso complicato, sta manifestando preoccupanti elementi di criticità proprio in materia di contrasto alle manifestazioni di dissenso degli attivisti climatici: le cronache degli ultimi mesi sono caratterizzate da numerosi interventi repressivi, rappresentati da denunce penali e misure di prevenzione, quale risposta a manifestazioni pacifiche per il clima.

La magistratura più illuminata sta prendendo però le distanze dal tentativo di criminalizzare il dissenso non violento e proprio i magistrati torinesi sono recentemente intervenuti rispetto a una denuncia sporta dalla locale Questura - per i reati di violenza privata, invasione di terreni o edifici e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità - nei confronti di alcuni esponenti di Extinction Rebel-

lion e Fridays for Future (movimenti che fanno della non violenza un aspetto essenziale delle loro forme di protesta), che, nel mese di novembre 2023, erano saliti sul tetto dell'Oval del Lingotto, ove si stava svolgendo l'Aerospace and Defence Meeting, per esporre una striscione dal titolo "Qui si finanzia guerra e crisi climatica".

La Procura della Repubblica di Torino ha chiesto, e ottenuto, l'archiviazione del procedimento, evidenziando, laddove ce ne fosse ancora bisogno, come il dissenso pacifico rientri nei diritti costituzionalmente garantiti di libertà di riunione e di libera manifestazione del pensiero.

I reati ipotizzati dalle forze dell'ordine sono stati analiticamente analizzati per giungere alla conclusione che nelle condotte poste in essere dai manifestanti nulla di penalmente rilevante fosse rilevabile.

**ANNO XIV**

**N. 1 - FEBBRAIO 2024**

### ■ Penale

■ Affettività in carcere	<b>Pag. 2</b>
■ Reati tributari	<b>Pag. 2</b>
■ Esercizio abusivo - art. 348 c.p.	<b>Pag. 3</b>
■ Massime	<b>Pag. 3</b>

### ■ Civile

■ Assegno divorzile	<b>Pag. 4</b>
■ Massime	<b>Pag. 4</b>

Per quanto riguarda il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) è stato affermato che "né dalla visione delle immagini acquisite in atti, né dalle annotazioni di PG emergono condotte esplicitamente o implicitamente minacciose o violente"; mentre rispetto alla presenza dei manifestanti sul tetto dell'Oval del Lingotto, condotta per la quale era stato ipotizzato il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), è stata sottolineata l'assenza dell'elemento soggettivo previsto per tale reato (il dolo), in quanto "in nessun modo (può) qualificarsi tale intento di ottenere visibilità ad un pubblico cittadino qualificato (partecipanti ad un meeting che si desiderava criticare) per un periodo limitato e circoscritto".

Infine, neppure il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.) è stato ritenuto integrato "essendo evidente che, nell'esercizio del fondamentale diritto di manifestazione del pensiero, i manifestanti non hanno risposto immediatamente all'invito della Polizia a desistere ma hanno tardato un paio d'ore, in modo da essere sicuri che il loro pensiero fosse colto dai destinatari".

Il pericolo della compressione di diritti costituzionalmente garantiti appare però ancora più evidente su di un altro versante, rappresentato dall'indiscriminato uso di misure di prevenzione personali, come il foglio di via obbligatorio da un Comune, applicabili direttamente dall'Autorità amministrativa.

In diverse circostanze, infatti, pur a fronte di manifestazioni non violente, sono stati adottati da più di una Questura provvedi-

menti di questo tipo, incidenti sulla futura libertà di movimento, di riunione e, dunque, di espressione del pensiero dissidente.

Si tratta, all'evidenza, di un'applicazione distorta di un istituto nato per contrastare fenomeni di ben altra natura (essenzialmente di stampo mafioso) e che richiederebbe in ogni caso un profilo di pericolosità sociale in capo ai destinatari, che si fa davvero fatica a riscontrare negli attivisti climatici.

È un modo "semplice" per reprimere il dissenso, ma che suscita notevoli preoccupazioni, in quanto, tra l'altro, il controllo giurisdizionale può trovare spazio soltanto in un secondo momento, vale a dire dopo che la libertà del singolo è già stata limitata se non compressa.

Il tema del rapporto tra dissenso e potere non è sicuramente nuovo e sotto questo profilo mi permetto di consigliare la lettura dell'ultimo libro dell'amico e collega Roberto Capra ("Processo alla libertà"), nel quale potrete trovare, tra l'altro, la bellissima arringa difensiva pronunciata da Pietro Calamandrei, nel processo tenutosi a Palermo negli anni '50 a carico di Danilo Dolci, sociologo, poeta, educatore, promotore di lotte non violente contro la mafia, e più in generale contro la disoccupazione e le disparità sociali in Sicilia (e per questo meritatosi il soprannome di "Ghandi italiano").

Gli attivisti climatici potranno essere ritenuti da taluno personaggi scomodi, come nel dopoguerra lo fu Danilo Dolci, ma il dissenso è elemento fondante delle democrazie e non può essere represso se non sfocia in atti effettivamente eversivi o delittuosi.

## Riforma Cartabia: giurisprudenza

di Sharon Conte e Simone Malfatto

**C**on il compimento del primo anno dalla riforma Cartabia, riteniamo utile segnalare alcune decisioni della Suprema Corte interpretative delle questioni che si sono affacciate nel corso dell'applicazione della legge.

**La nuova formulazione dell'art. 131 bis c.p. (particolare tenuità del fatto):**

- deve essere valutata anche la condotta dell'agente susseguente al reato (Cass. pen., Sez. VI, n. 43941/2023);
- la Cassazione può pronunciarsi anche d'ufficio quando la sentenza di appello è stata impugnata anteriormente alla "Riforma Cartabia" (Cass. pen., Sez. In. 46924/2023);
- è una causa di esclusione che opera retroattivamente perché ne è stata confermata la natura sostanziale (Cass. pen., Sez. I, n. 30515/2023).

**Le questioni sulla procedibilità:**

- le lesioni personali lievi (da 21 a 40 giorni) sono procedibili a querela e la competenza per materia spetta al Giudice di Pace (Sez. III, n. 12517/2023);
- la costituzione di parte civile - sintomatica della volontà punitiva - equivale a querela nei casi in cui è sopravvenuta la richiesta della condizione di procedibilità (Sez. III, n. 19971/2023).

**Il regime delle impugnazioni:**

- il comma 1 bis dell'art. 573 c.p.p. si applica soltanto laddove la costituzione

di parte civile sia intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022 (Sez. Unite, n. 38481/2023);

- la richiesta di trattazione orale può essere inserita in calce all'atto di appello (Sez. II, n. 33310/2023);

- art. 581, commi 1 ter, c.p.p.: la dichiarazione o elezione di domicilio è obbligatoria soltanto per l'atto di appello e non anche per il ricorso per Cassazione (Sez. I, n. 40824/2023);

- art. 581, commi 1 ter, c.p.p.: non si applica all'appello cautelare (Sez. I, n. 29321/2023);

- art. 581, 1 quater, c.p.p.: lo specifico mandato ad impugnare è necessario sia per l'appello, sia per il ricorso in Cassazione (Sez. II, n. 47927/2023).

**Le pene sostitutive:**

- art. 545 bis c.p.p.: il Giudice è obbligato ad avvisare le parti circa la possibilità di convertire la pena con una delle sanzioni sostitutive (Sez. IV, n. 32357/2023);

- ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive, rileva solamente la pena finale inflitta (Sez. V, n. 31761/2023);

- le pene sostitutive ex art. 20 bis c.p.p. non sono incompatibili con il pericolo di recidiva (Sez. V, n. 43622/2023);

- il provvedimento emesso in relazione alle pene sostitutive ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p. non è impugnabile autonomamente (Sez. V, n. 43960/2023).

# Affettività in carcere: una decisione storica

di Flavio Campagna

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge sull'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

«L'ordinamento giuridico» - ha affermato la Corte - «tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza. Lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società».

Già nel 2012 la Consulta aveva sottolineato come il diritto all'intimità del colloquio rispondesse a «un'es-

genza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni intime, anche a carattere sessuale» invitando il legislatore a farsi carico della questione.

Di fronte alla dimostrazione di disinteresse da parte della politica italiana, a distanza di dieci anni, se ne è fatto carico un magistrato di sorveglianza di Spoleto che ha sollevato la questione, accolta dalla Corte Costituzionale nonostante l'opposizione della Presidenza del Consiglio che aveva chiesto che venisse dichiarata inammissibile, trattandosi di materia di esclusiva spettanza del legislatore: questa volta la Consulta non ha dato una seconda occasione alla nostra politica.

Secondo la Corte, il diritto alla sessualità si inserisce nel più ampio tema del diritto all'affettività, che comprende il riconoscimento e la tutela delle relazioni esterne delle persone detenute e di tutte le relazioni: matrimoniali, di fatto e omosessuali.

L'Associazione Antigone, intervenuta nel giudizio innanzi la Corte in qualità di amicus curiae, l'ha definita una decisione storica in quanto in essa si stabilisce che senza affettività, e quindi sessualità, è lesa la dignità delle persone detenute, mettendo così a rischio la finalità rieducativa

della pena.

Non si deve dimenticare che l'ingresso in carcere comporta un'uscita dalla quotidianità e i legami con le persone della propria vita libera permettono di mantenere un contatto con quell'esterno al quale, alla fine della detenzione, si farà ritorno.

La sentenza è stata depositata il 26 gennaio, giorno in cui in piena notte, negli Stati Uniti, Alabama, Kenneth Smith è stato messo a morte mediante iniezione di azoto (era dal 1982 che non si usava tale metodo). Una maschera applicata al viso gli ha insufflato azoto fino a far scomparire la minima percentuale di ossigeno, tra convulsioni e un'agonia di ventidue minuti. Nonostante un movimento di protesta globale, la Corte Suprema ha rigettato tutti i ricorsi mirati all'accertamento della violazione dell'Ottavo Emendamento, che vieta la pena «cruel and unusual», crudele e inusitata. Toccano le parole di Kenneth Smith prima di morire: «Stasera l'Alabama fa compiere all'umanità un passo indietro» (cit. Questione Giustizia, dott. De Vito).

Nello stesso giorno, l'Italia, invece, fa un balzo in avanti e riconosce alla affettività intramuraria il rango di diritto inviolabile che può e deve limitare la pretesa punitiva dell'Ordinamento, allineandosi a gran parte degli altri Paesi Europei.

## Reati Tributari

di Roberto Giordano

### OMESSO VERSAMENTO RITENUTE: LE VERIFICHE A CAMPIONE NON SONO UNA PROVA SUFFICIENTE

Cass. Pen., Sez. III, sent. 07.11.2023 n. 44665

Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte di Cassazione, con riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute del sostituto di imposta, ha ribadito che ai fini della prova del rilascio delle certificazioni attestanti le ritenute operate non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod. 770 né è sufficiente la sola verifica "a campione" delle certificazioni rilasciate, che consente di pervenire ad una valutazione solo presuntiva dell'inadempimento, ma è necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni onde accertare se l'omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice.

La Corte ha tuttavia precisato, richiamando analoga giurisprudenza sul punto, che, ai fini del riscontro del superamento della soglia di punibilità, è legittimo un meccanismo di accertamento di tale ammontare basato anche solo su un campionamento statistico, purché questo sia in grado di attestare, secondo un criterio di prudenziale normalità, l'ordinario rilascio di tali certificazioni e purché la verifica consenta di poter affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia di punibilità.

### IL CRITERIO DELL'OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO NON È MAI DEROGABILE

Cass. pen., sez. III, sent. 04.07.2023 n. 44170

Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte ha ribadito che nella operazione ricostruttiva dell'imposta evasa, il giudice penale non può dare «per scontati» fatti che non sono dimostrati.

La Corte, infatti, ha ricordato che il diritto penale tributario, pur connotato dalla specialità della materia trattata, resta pur sempre diritto penale e non fornisce alcuno strumento per la repressione delle violazioni tributarie, altrove disciplinate, e pertanto non v'è spazio nel processo penale di cognizione per l'ingresso di presunzioni, tantomeno legali, ma solo di indizi, valorizzabili a fini di prova nei limiti e modi indicati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., valendo, per il processo penale, uno statuto probatorio suo proprio, di accertamento della verità del fatto contestato, che deve rifarsi ai principi del sistema accusatorio e deve evitare le sempre possibili suggestioni che il comune oggetto della materia trattata può comportare e che possono determinare il rischio sia di (non ammesse) interpretazioni analogiche che di scorciatoie probatorie volte ad attrarre nella fattispecie penale la pura e semplice constatazione dell'inadempimento dell'obbligo tributario che la norma stessa non ritiene sufficiente ai fini della punibilità dell'autore.

Anche in materia tributaria il giudice penale deve sempre adottare il criterio di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, che costituisce il corollario della presunzione di innocenza costituzionalmente imposta dall'art. 27 Cost., comma 2.

## Ragionevole previsione, ragionevole dubbio, ragionevole sentenza

di Paolo Pavarini

Cass. pen., Sez. I, sent. 25.08.2023 n. 35646

La Corte di cassazione ha chiarito la portata del criterio guida dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che deve necessariamente essere utilizzato nel giudizio di colpevolezza.

Nella fattispecie (concorso in tentato omicidio aggravato) un elemento di evidente contraddizione rispetto alla colpevolezza dell'imputato era rappresentato dall'assoluzione «per non aver commesso il fatto» del coimputato (autore materiale del delitto) precedentemente pronunciata in sede di giudizio abbreviato celebratosi avanti al Giudice dell'udienza preliminare.

La Difesa sosteneva che, soprattutto alla luce della recente riforma (che inibisce la prosecuzione dell'azione penale quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna), la decisione impugnata non potesse ritenersi «esente da dubbi» in ragione del quadro probatorio emergente all'udienza preliminare.

La Suprema Corte ha innanzitutto

ricordato il significato della locuzione «al di là di ogni ragionevole dubbio» affermando che «questa regola di giudizio consentiva e consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote...».

Ha inoltre precisato che «il principio stesso, sin dalla sua introduzione, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa...».

A quanto stabilito, dunque, pur non essendo più ragionevole il rinvio a giudizio dell'imputato alla luce del nuovo criterio dettato dalla riforma, ciò non significa in alcun modo che il dubbio in ordine alla sua responsabilità possa dirsi ragionevole.

# Esercizio abusivo delle professioni sanitarie

di Fabrizio Mastro

**I**l fenomeno dell'abusivismo è una piaga molto diffusa in tutte le professioni intellettuali e, nel campo delle professioni sanitarie, costituisce anche un rischio per la salute del paziente che, spesso inconsapevolmente, si affida ad un "falso" professionista.

Il delitto di abusivo esercizio di una professione è punito dall'art. 348 del Codice Penale che così recita "chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000".

In concreto, commette esercizio abusivo chi compie anche un solo atto "tipico" di una professione cioè un atto esclusivamente riservato ad una determinata professione (nel senso che nessun altro lo può legittimamente compiere).

Con specifico riferimento alle professioni sanitarie la fonte normativa fondamentale per identificare gli "atti tipici" è la Legge 42/1999.

Detta disciplina è importante sotto due aspetti: in primo luogo perché da essa in poi per tutte le professioni sanitarie deve essere prevista una specifica competenza e non si potrà più parlare di professione sanitaria "ausiliaria" rispetto ad un'altra e, in secondo luogo, perché definisce i criteri per individuare la particolare competenza quale "campo proprio di attività" di ogni singola professione.

Tali criteri sono dettati dai decreti ministeriali istitutivi dei profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di laurea universitaria o di formazione post-base e, infine, dai codici deontologici.

Così chiarita la questione parrebbe tutto risolto.

Non è del tutto vero: infatti si registrano sul territorio nazionale diversi "conflitti di competenza" tra professioni sanitarie derivanti sia da talune difficoltà interpretative delle citate fonti, sia da un atteggiamento "rigido" delle professioni di più lunga formazione e tradizione (medici, infermieri, odontoiatri), che tende a ritenere le competenze delle professioni più "giovani" (tecnici sanitari di radiologia medica, podologi, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, igienisti dentali, etc) assorbite o, in ogni caso, legittimamente esercitabili anche dalle prime.

Così è accaduto con riferimento alla professione di igienista dentale: muovendo da una pronuncia di un T.A.R. (confermata dal Consiglio di Stato) che aveva fornito una opinabile interpretazione del relativo profilo professionale (nel senso che l'igienista dentale non potrebbe operare in piena autonomia ma solo in presenza del medico odontoiatra), un igienista dentale di Messina è stato denunciato per esercizio abusivo per aver trattato i propri pazienti in un proprio autonomo studio senza la previa indicazione dell'odontoiatra ed in assenza

di tale figura nel proprio studio.

Il Tribunale di Messina, con la recente sentenza emessa il 24 novembre 2022 (depositata il 13 giugno 2023) ha assolto "perché il fatto non sussiste" l'igienista dentale tratto a giudizio.

La sentenza ha concluso nel senso che le attività routinarie di igiene dentale possono essere svolte in totale autonomia da parte del professionista, in assenza di una specifica indicazione dell'odontoiatra e senza la necessaria presenza dell'odontoiatra.

Nella motivazione è fondamentale l'esame del quadro normativo di disciplina delle professioni sanitarie che si caratterizza per il riconoscimento dell'autonomia di ogni professione sanitaria e per l'abbandono di ogni pregressa gerarchia tra le professioni "primarie" e quelle "ancillari".

Si tratta, in conclusione, di pronuncia di assoluto rilievo in quanto non si limita all'analisi dei dati di fatto attinenti allo specifico caso in esame, ma estende il ragionamento argomentativo all'insieme delle norme che regolamentano le professioni sanitarie, ricavando una lettura coerente con i principi di competenza, autonomia e responsabilità (statuiti sin dalla Legge 42/1999 e, da ultimo, con Legge 24/2017 e Legge 3/2018), in perfetta armonia con il fondamentale principio costituzionale di tutela della salute.

## Sentenza

### Il danno lieve prevale sulla recidiva reiterata

di Alessio Pergola

Corte Cost., sent. 11.7.2023 n. 141

**C**on la pronuncia in commento, la Corte Costituzionale è tornata (nuovamente) a trattare il tema del concorso di circostanze eterogenee ed in particolare del rapporto tra la circostanza attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità" e la circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, co. 4, c.p.

Come noto, l'art. 62, n. 4, c.p., che disciplina il concorso di circostanze eterogenee, pone un generalizzato divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti qualora queste debbano essere poste in "bilanciamento" con la recidiva reiterata disciplinata all'art. 99, co. 4, c.p.

Già in passato, a partire dalla nota sentenza n. 251/2012 (c.d. sentenza "capostipite"), la Consulta aveva sanzionato tale disposizione normativa, riconoscendone l'illegittimità costituzionale ogni qual volta l'esito di tale divieto di bilanciamento conducesse a risultati "abnormi" sotto il profilo sanzionatorio.

Nel caso di specie, il Giudice per l'Udienza Preliminare di Grosseto, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un soggetto pregiudicato, imputato di rapina ai danni di due dipendenti di un supermercato, evidenziava come il reato, sotto il profilo economico, si fosse tradotto in un vantaggio illecito di soli dieci euro: per tale ragione, riteneva sussistente la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Tuttavia, sotto il profilo sanzionatorio, l'esistenza del citato divieto di bilanciamento impediva al Giudice di meglio adattare la pena da irrogare alla reale gravità del fatto: in altre parole, seppur sussistevano i presupposti per l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, questa non poteva esprimere alcuna efficacia positiva in quanto "neutralizzata" dal divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva qualificata.

Ebbene, la Consulta, richiamando le plurime pronunce sul punto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto divieto di bilanciamento (art. 69, co. 4, c.p.) nella parte in cui impedisce alla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.) di prevalere sull'aggravante della recidiva reiterata (art. 99, co. 4, c.p.).

Secondo il Giudice delle Leggi, infatti, ciò che deve prevalere è l'esigenza di mantenere un "conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria".

## Responsabile il RLS per l'omicidio di un lavoratore

di Roberta Angela Maccia

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 25.09.2023 n. 38914

**C**on la sentenza in commento, la Suprema Corte ha ravvisato (per la prima volta) la responsabilità di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per cooperazione colposa nel delitto di omicidio colposo di un lavoratore.

L'evento si verificava mentre il dipendente esercitava una mansione che, da contratto, non gli spettava, e per la quale non aveva ricevuto alcuna formazione (questi, assunto con mansioni e qualifiche di impiegato tecnico, stava svolgendo funzioni di magazziniere, utilizzando il carrello elevatore per spostare i tubolari che lo hanno schiacciato).

La 'colpa' sarebbe stata quella di "non avere ottemperato ai compiti che gli erano attribuiti per legge [...] dall'articolo 50 D.Lgs. 81/2008". Specificamente, al RLS venivano contestati comportamenti omisivi per non avere promosso "l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori", per non avere "sollecitato il datore di lavoro ad effettuare la formazione per l'uso dei mezzi di sollevamento" e per non

avere "informato i responsabili aziendali dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del lavoratore deceduto, del carrello elevatore".

Tale motivazione lascia alquanto perplessi poiché sussume la posizione del RLS tra quelle portatrici di vere e proprie responsabilità penali, facendo ricadere su tale figura importanti obblighi di prevenzione assolutamente incoerenti con il ruolo esclusivamente consultivo del medesimo.

Invero il citato articolo 50 non individua obblighi ma enumera i diritti e le facoltà del RLS: attribuzioni il cui mancato espletamento non comporta alcun tipo di sanzione (a differenza di quanto si prevede per le altre figure preposte al controllo della sicurezza), al pari di un rappresentante sindacale. In buona sostanza, il RLS può (ma non 'deve') offrire suggerimenti al datore di lavoro, senza possibilità di imporre alcunché.

Alla luce di ciò, viene da porre una domanda: il nesso causale tra il comportamento del RLS e la morte del dipendente può essere rappresentato da un semplice 'mancato suggerimento'?

# Quantificazione assegno divorzile: conta anche la durata della convivenza prematrimoniale

Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 18.12.2023 n. 35385

**A**lle Sezioni Unite della Suprema Corte è stata devoluta la questione concernente la rilevanza della durata del rapporto di convivenza anteriore al matrimonio al fine della determinazione dell'assegno divorzile.

Con una pronuncia assolutamente innovativa la Corte di Cassazione ha per la prima volta riconosciuto che anche il periodo di convivenza prima del matrimonio, se connotato da stabilità e continuità e tale da indurre i conviventi a elaborare un progetto ed un modello di vita in comune, con correlate reciproche contribuzioni economiche, deve essere valutato ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Bologna, nella controversia avente ad oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le correlate questioni patrimoniali, aveva ridotto sia l'entità dell'assegno divorzile a favore della moglie sia quella del contributo nel mantenimento del figlio.

La Corte territoriale infatti aveva ritenuto eccessivi gli importi quantificati in primo grado dal Tribunale in considerazione, tra l'altro, della breve durata legale del matrimonio e del profilo solamente assistenziale dell'assegno a favore della ex moglie, senza valutare il periodo di convivenza, nel corso del quale la coppia aveva avuto un figlio, protrattosi per sette anni e legalizzato con il matrimonio. Avverso tale pronuncia l'ex moglie proponeva appunto ricorso per Cassazione sollevando anche la questione concernente la durata del periodo di convivenza more uxorio, oggetto della decisione della Suprema Corte.

Nella pronuncia in oggetto, ampiamente e dotamente motivata, con analitico esame del quadro normativo e giurisprudenziale, i Supremi Giudici si soffermano sulla funzione non solo assistenziale ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.

La Corte di legittimità sottolinea come convivenza e matrimonio siano comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale in relazione ai quali è imprescindibile la valutazione di ogni aspetto dell'intera storia familiare quale la valutazione comparativa delle condizioni socio economiche di ciascuna parte, del contributo alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Se la legge sul divorzio, risalente ormai al 1970, non si occupa del caso in cui la coppia passi dalla convivenza al matrimonio, anche in quanto all'epoca la convivenza non era così diffusa socialmente, oggi la convivenza prematrimoniale è sempre più frequente ed ha acquisito un riconoscimento sociale di legame di "tendenziale pari dignità rispetto a quello matrimoniale".

E dunque, come cor-

## Massime

### RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE: LE SPESE MEDICHE IN STRUTTURE PRIVATE DEVONO ESSERE INTERAMENTE RIMBORSATE

Cass. Civ., Sez. III, sent. 23.10.2023 n. 29308

La questione esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione ha ad oggetto il ricorso presentato da un uomo che, avendo subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, non aveva ottenuto il rimborso delle spese sostenute per le sedute di fisioterapia effettuate in strutture private in quanto secondo i giudici territoriali la liquidazione doveva essere limitata al minore importo che lo stesso avrebbe sborsato fruendo delle prestazioni in regime di SSN.

Di diverso avviso la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29308/2023, ha specificato che è privo di base normativa e logica l'obbligo per il danneggiato di rivolgersi al SSN in luogo di strutture di cura private e che, conseguentemente, essendo tale scelta legittima non può essere valutata come un elemento di colpa del creditore.

rettamente sottolinea la Suprema Corte "costantemente si ripresenta, soprattutto nella materia del diritto di famiglia, l'esigenza che la giurisprudenza si faccia carico dell'evoluzione del co-

stume sociale nella interpretazione della nozione di "famiglia", concetto caratterizzato da una commistione intrinseca di "fatto e diritto", e nell'interpretazione dei vari modelli familiari".

## Negato imbarco: sanzione pecuniaria ai passeggeri anche se non si sono presentati all'accettazione

Corte di Giustizia Unione Europea, C. 238/22

**L**a fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia Europea concerne la richiesta di compensazione pecuniaria per negato imbarco formulata da una cittadina tedesca che aveva prenotato, con la Latam Airlines, voli di andata e ritorno tra Francoforte e Madrid.

Stante l'impossibilità di effettuare il check in on line sul volo di andata, la Signora contattava telefonicamente il personale della compagnia aerea che le riferiva di avere modificato, unilateralmente e senza alcuna comunicazione, la prenotazione, anticipando il volo di andata di un giorno e, contestualmente, la informava che la prenotazione per il volo di ritorno era bloccata non avendo lei utilizzato il volo di andata.

La compagnia aerea provvedeva al rimborso della somma di € 101,55.

Il Tribunale di Francoforte condannava la compagnia aerea alla restituzione della somma costituente il prezzo dei biglietti dei voli di andata e ritorno, oltre al pagamento della somma di € 250,00 quale compensazione pecuniaria, equiparando la modifica della prenotazione alla cancellazione del volo, ma respingeva la richiesta di pagamento della ulteriore somma di € 250,00 a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 5 Regolamento 261/2004 per il negato imbarco, essendo la stessa informata di tale fatto telefonicamente più di due settimane prima dell'orario di partenza del volo prenotato per il rientro.

La Signora proponeva appello e il Tribunale di secondo grado rimetteva gli atti alla Corte di Giustizia Europea affinché fornisse i chiarimenti sull'interpretazione sugli artt. 3, 4, 5 e 7 del Regolamento 261/2004.

Con la sentenza resa sulla causa 238/22 la Corte UE ha chiarito che in caso di negato imbarco comunicato anticipatamente, la compensazione pecuniaria è dovuta anche se il passeggero coinvolto non si è presentato all'accettazione precisando che, anche se il vettore aereo ha informato in anticipo il passeggero non consentente, è una formalità inutile ritenere che questi debba recarsi ugualmente all'accettazione ai fini della sussistenza del negato imbarco.

Secondo la Corte non è applicabile al negato imbarco la regola, prevista solo per le cancellazioni del volo, secondo la quale i vettori aerei sono esonerati dall'obbligo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri qualora li informino della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: [www.legalitorino.it](http://www.legalitorino.it)

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati Piazza Statuto 14, 10122 Torino e-mail: [info@legalitorino.it](mailto:info@legalitorino.it)

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Angela Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno - Sharon Conte - Roberto Giordano Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni Piermario Morra - Massimo Mussato Nilo Rebecchi - Marco Romanello Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'